



Comune di Parma
SETTORE OPERE PUBBLICHE



Responsabile Unico di Progetto
Ing. MARCELLO BIANCHINI FRASSINELLI

Progetto Architettonico, Strutturale ed Elettrico
Ing. ROBERTO CURZIO

Collaborazione su progetto Architettonico
Dott.ssa ELENA CALVANO
Collaborazione su Progetto Elettrico
Per. Ind. MANOLO BIANCHI
Collaborazione su sistemazioni esterne
Arch.a FRANCESCA BRAGLIA
Collaborazione su progetto strutturale
Ing.a ROSARIA RAIMONDO
Valutazione preventiva archeologica
Dott.ssa GLORIA CAPELLI
Studio geologico
Dott. Geol. FABIO BUSSETTI

Progetto Acustica Architettonica e Ambientale
Ing.a GABRIELLA MAGRI

Progetto Antincendio
Ing.a PAOLA MICHELI

Progetto Termotecnico
Per. Ind. PAOLO FEDELI

Coordinamento della Sicurezza
Ing. LORENZO BENASSI

CUP I92B23000540006 - CUI L00162210348202300093 - IOP SSPRG337CFETZZUJ11

Intervento ATUSS – Agende trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile – di riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale “FORMA FUTURO” di Parma sito in Via La Spezia – POR FESR 2021/2027 – AZIONE 5.1.1

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

| revisione | data | descrizione | redatto da: | controllato da: | approvato da: |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| 01 | 01/07/2024 | emissione | dott.ssa E. Calvano | arch. Francesca Braglia | ing. M.Bianchini Frassinelli |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |

Il progetto Forma Futuro è realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia Romagna



titolo elaborato:
Capitolato generale d'appalto e schema di contratto

elaborato:
GE 02.A
formato A4
scala -

□□□□□□□□

| | |
|--|----|
| PARTE 1 | 4 |
| CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 4 |
| CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E AMMONTARE DELL'APPALTO | 4 |
| ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO..... | 10 |
| ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 13 |
| ART. 4 CATEGORIE DEI LAVORI, LAVORAZIONI SENSIBILI E CLAUSOLE SOCIALI | 14 |
| ART. 5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI | 15 |
| CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE | 15 |
| ART. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO..... | 15 |
| ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 16 |
| ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO | 17 |
| ART. 9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE | 18 |
| ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE | 19 |
| ART. 12 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI..... | 21 |
| CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE | 22 |
| ART. 13 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 22 |
| ART. 14 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI..... | 26 |
| ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PER L'ESECUZIONE PARZIALE DEGLI STESSI | 27 |
| ART. 16 PROROGHE | 27 |
| ART. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI | 28 |
| ART. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P..... | 30 |
| ART. 19 PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE | 31 |
| ART. 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA | 33 |
| ART. 21 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE | 34 |
| ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI..... | 35 |
| CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI | 37 |
| ART. 23 LAVORI A CORPO | 37 |
| ART. 24 LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI | 38 |
| ART. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA | 39 |
| CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA | 40 |
| ART. 26 ANTICIPAZIONE | 40 |
| ART. 27 PAGAMENTI IN ACCONTO..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 29 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO | 46 |
| ART. 30 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO | 47 |
| ART. 31 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO | 47 |
| ART. 32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI | 48 |
| ART. 33 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI | 48 |
| CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE | 49 |
| ART. 34 GARANZIA PROVVISORIA | 49 |
| ART. 35 GARANZIA DEFINITIVA | 49 |
| ART. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE | 51 |
| ART. 37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE..... | 51 |
| CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE | 54 |
| ART. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI | 54 |
| ART. 39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI..... | 55 |
| ART. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI..... | 55 |
| ART. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA | 56 |
| ART. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E MANODOPERA..... | 59 |
| ART. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO | 59 |
| ART. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA..... | 60 |
| ART. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA..... | 61 |
| CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 62 |
| ART. 47 SUBAPPALTO | 62 |
| ART. 48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO | 65 |
| ART. 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI | 66 |
| CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | 68 |
| ART. 50 ACCORDO BONARIO E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO..... | 68 |
| ART. 51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 70 |
| ART. 52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA | 70 |
| ART. 53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)..... | 72 |
| ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI..... | 73 |
| ART. 55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE | 77 |
| ART. 56 TERMINI PER IL COLLAUDO | 78 |
| ART. 57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI..... | 78 |
| ART. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE | 79 |
| ART. 59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE | 84 |
| ART. 60 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI | 86 |
| ART. 61 TERRE E ROCCE DA SCAVO | 86 |

| | |
|--|----|
| ART. 62 CUSTODIA DEL CANTIERE E PIANO DI PRONTO INTERVENTO | 87 |
| ART. 63 CARTELLO DI CANTIERE | 87 |
| ART. 64 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO | 87 |
| ART. 65 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI | 87 |
| ART. 66 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 89 |

PARTE 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e ammontare dell'appalto

1. L'Appalto, affidato ai sensi dell'art. 44 del d.Lgs 36/2023 (di seguito "Codice"), ha per oggetto:
 - la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice;
 - l'esecuzione dei lavori.
2. L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione degli interventi relativi alla Riqualficazione del complesso destinato alla formazione professionale "FORMA FUTURO" di Parma sito in Via La Spezia a Parma.
3. L'area di progetto trova luogo nel settore Sud-Ovest del Comune di Parma (PR), in via La Spezia 110 (SS62), interessata da un intervento di riqualificazione del complesso di edifici destinato alla formazione professionale "FORMA FUTURO". Nello specifico, la riqualificazione riguarda la demolizione di alcuni degli edifici esistenti e la realizzazione ex novo di due edifici e di tutte le opere connesse e l'efficientamento energetico di uno degli edifici esistenti.
4. Si rinvia sul punto e nel dettaglio agli elaborati "Relazione generale" e "Relazione architettonica" di cui ai relativi elaborati sotto indicati.

L'appalto è unico e a corpo.

Sarà cura dell'Appaltatore prendere perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecniche dell'Ente appaltante, che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel presente progetto di fattibilità tecnico ed economica, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati.

L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.

5. Gli interventi sono rappresentati in dettaglio negli elaborati e nei disegni allegati al progetto di seguito sommariamente richiamati:

GE GENERALI

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|------|--|
| GE | 01 | Relazione generale |
| GE | 02.A | Capitolato generale d'appalto |
| GE | 02.B | Capitolato speciale d'appalto esecutivo |
| GE | 03 | Quadro economico |
| GE | 04 | Computo estimativo dell'opera |
| GE | 05 | Cronoprogramma |
| GE | 06 | Relazione di invarianza idraulica |
| GE | 07 | Relazione preventiva dell'interesse archeologico |
| GE | 08 | Piano di manutenzione |

AR ARCHITETTONICO

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|----|---|
| AR | 01 | Relazione architettonica |
| AR | 02 | Rilievo piano altimetrico |
| AR | 03 | Planimetria generale |
| AR | 04 | Comparazione |
| AR | 05 | EDIFICIO 1 - pianta piano terra |
| AR | 06 | EDIFICIO 1 - pianta piano primo |
| AR | 07 | EDIFICIO 1 - pianta copertura |
| AR | 08 | EDIFICIO 1 - prospetti |
| AR | 09 | EDIFICIO 1 - sezioni |
| AR | 10 | EDIFICIO 1 - render |
| AR | 11 | EDIFICIO 2 - pianta piano terra |
| AR | 12 | EDIFICIO 2 - pianta piano primo |
| AR | 13 | EDIFICIO 2 - pianta copertura |
| AR | 14 | EDIFICIO 2 - prospetti |
| AR | 15 | EDIFICIO 2 - sezioni |
| AR | 16 | EDIFICIO 2 - render |
| AR | 17 | Stratigrafia solai |
| AR | 18 | Stratigrafia pareti |
| AR | 19 | EDIFICIO A – Ridistribuzione spazi per CPIA |
| AR | 20 | Dettagli sistemazione esterna |
| AR | 21 | Locali tecnici e nuova copertura deposito |
| AR | 22 | Progetto fognature |

ST STRUTTURE

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|----|--|
| ST | 01 | Relazione strutturale |
| ST | 02 | Relazione geologica comprensiva di risposta sismica locale |
| ST | 03 | EDIFICIO 1 - Piante e armature |
| ST | 04 | EDIFICIO 1 - Sezioni e dettagli |
| ST | 05 | EDIFICIO 2 - Piante e armature |
| ST | 06 | EDIFICIO 2 - Sezioni e dettagli |

| | | |
|----|----|-------------------------------|
| ST | 07 | EDIFICIO 2 - Scala in acciaio |
| ST | 08 | Platea per locali tecnici |

IM IMPIANTI MECCANICI

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|---------|--|
| IM | 01 | EDIFICIO 1 - VMC |
| IM | 02 | EDIFICIO 2 - VMC |
| IM | 03 | EDIFICIO 1 - Clima |
| IM | 04 A | EDIFICIO 1 - Schemi frigo |
| IM | 04 B | EDIFICIO 1 - Schema elettrico |
| IM | 05 | EDIFICIO 2 - Clima |
| IM | 06 A | EDIFICIO 2 - Schemi frigo |
| IM | 06 B | EDIFICIO 2 - Schema elettrico |
| IM | 07 | CLIMA - Planimetria generale |
| IM | 10 | EDIFICIO 1 - ACS |
| IM | 11 | EDIFICIO 2 - ACS |
| IM | 12 | ACS - Planimetria generale |
| IM | 20 | COMPRESSORI - Planimetria generale |
| IM | 30 | EDIFICIO 1 - Legge 10 |
| IM | 31 | EDIFICIO 2 - Legge 10 |
| IM | 32 | Relazione descrittiva impianti meccanici |

AI ANTINCENDIO

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|------|--|
| AI | 01 | PIN 1 Valutazione progetto |
| AI | 02 | Relazione tecnica valutazione progetto rif. DM 3/08/2015 |
| AI | 03 | Planimetria generale – Impianto fotovoltaico/locali tecnici |
| AI | 04 | Planimetria generale piano terra – Impianto idrico antincendio |
| AI | 05.A | EDIFICIO 1 - Compartimentazione/Esodo |
| AI | 05.B | EDIFICIO 1 - Presidi antincendio/Impianto fotovoltaico |
| AI | 06.A | EDIFICIO 2 - Compartimentazione/Esodo |
| AI | 06.B | EDIFICIO 2 - Presidi antincendio |

IE ELETTRICO

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|----|--|
| IE | 01 | Relazione tecnica specialistica |
| IE | 02 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di normale esercizio - Edificio 1 |
| IE | 03 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di emergenza - Edificio 1 |
| IE | 04 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di normale esercizio - Edificio 2 |
| IE | 05 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di emergenza - Edificio 2 |
| IE | 06 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di normale esercizio - Edificio C |
| IE | 07 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di normale esercizio uffici nuovi - Edificio A |
| IE | 08 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di emergenza uffici nuovi - Edificio A |

| | | |
|----|----|--|
| IE | 09 | Calcoli illuminotecnici illuminazione di normale esercizio parcheggio esterno |
| IE | 10 | Flow-chart di distribuzione elettrica generale |
| IE | 11 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico di media tensione e generale di bassa tensione cabina |
| IE | 12 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico generale - Edificio 1 |
| IE | 13 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio autoriparatori A - Edificio 1 |
| IE | 14 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio autoriparatori B - Edificio 1 |
| IE | 15 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio elettrico A - Edificio 1 |
| IE | 16 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio elettrico B - Edificio 1 |
| IE | 17 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico aula - Edificio 1 |
| IE | 18 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico generale - Edificio 2 |
| IE | 19 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio agroalimentare - Edificio 2 |
| IE | 20 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio automazione - Edificio 2 |
| IE | 21 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico aula - Edificio 2 |
| IE | 22 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico aula magna - Edificio 2 |
| IE | 23 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio oss A - Edificio 2 |
| IE | 24 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico laboratorio oss B - Edificio 2 |
| IE | 25 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico uffici - Edificio 2 |
| IE | 26 | Schema unifilare e fronte quadro elettrico nuovi uffici - Edificio A |
| IE | 27 | Calcoli di coordinamento e dimensionamento protezioni linee elettriche utenze |
| IE | 28 | Tavola impianti elettrici e impianto di terra cabina di trasformazione |
| IE | 29 | Tavola distribuzione principale, impianti elettrici ed apparecchiature area esterna |
| IE | 30 | Tavola impianti elettrici ed apparecchiature - Edificio 1 |
| IE | 31 | Tavola impianti di illuminazione - Edificio 1 |
| IE | 32 | Tavola impianti elettrici ed apparecchiature - Edificio 2 |
| IE | 33 | Tavola impianti di illuminazione - Edificio 2 |
| IE | 34 | Tavola impianti elettrici ed apparecchiature nuovi uffici - Edificio A |
| IE | 35 | Tavola impianti di illuminazione - Edificio C |
| IE | 36 | Tavola dimensionamento ed apparecchiature sistema fotovoltaico |
| IE | 37 | Schema di collegamento sistema fotovoltaico |
| IE | 38 | Relazione dimensionamento sistema fotovoltaico |
| IE | 39 | Valutazione del rischio di fulminazione scariche atmosferiche |
| IE | 40 | Piano di manutenzione |
| IE | 41 | Valutazione economica |

AC ACUSTICA

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|----|---|
| AC | 01 | Valutazione previsionale d'impatto acustico |
| AC | 02 | Requisiti acustici passivi degli edifici |

SIC SICUREZZA

| COD. | N° | TITOLO ELABORATO |
|------|----|--|
| SIC | 01 | PSC - Piano di sicurezza e coordinamento |

6. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnico ed economica con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.
8. Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Descrizione sintetica dell'intervento: L'intervento prevede la riqualificazione del complesso destinato alla formazione professionale "FORMA FUTURO" di Parma sito in Via La Spezia a Parma:

Recependo lo studio di valutazione della sicurezza redatto dal sottoscritto nell'anno 2022, il Comune di Parma, si è attivato ottenendo un finanziamento dalla Regione Emilia Romagna, e incaricando il sottoscritto di sviluppare un piano per la riqualificazione dell'area, tenendo conto in primis degli indicatori di rischio sismico e contestualmente delle richieste dell'ente finanziatore sul tema energetico. Per la redazione del progetto complessivo un ruolo fondamentale è stato dato all'ente gestore, con il quale tutti i progettisti coinvolti nel lavoro si sono interfacciati costantemente. Il progetto finale prevede il mantenimento degli edifici principali fronte via La Spezia e la demolizione dei restanti: l'idea progettuale è concentrare le attività laboratoriali e didattiche frontali degli attuali edifici D-E-F-G-H in due palazzine nuove, entrambe su due livelli, che permettano di avere spazi adeguati, altamente funzionali e rispettosi dei dogmi della progettazione climaticamente sostenibile.

La progettazione delle due palazzine ha richiesto un attento studio delle richieste normative, energetiche, strutturali, impiantistiche e ovviamente architettoniche: su quest'ultimo punto è stata avviata inizialmente una fase di masterplan, dove sono state ipotizzate due diverse

soluzioni progettuali. La planimetria sotto riportata è quella che ha soddisfatto tutti i criteri richiesti.

La presenza dei due nuovi edifici ha permesso anche una ridefinizione degli spazi aperti con un attento studio della sistemazione esterna inserendo “momenti” di socializzazione fondamentali per un ambiente educativo.

Vista la volontà di tutte le parti coinvolte di valorizzare l'intero complesso come “campus” scolastico, la progettazione è stata svolta considerando tutta l'area, ma a causa del budget limitato, alcuni interventi sono inseriti come opzionali nella progettazione complessiva.



Nella planimetria generale sopra riportata, sono visibili le due palazzine di nuova costruzione e la sistemazione dell'area; nell'ambito dell'intervento, il finanziamento pubblico prevede anche una parte di efficientamento energetico e per ottemperare a tale richiesta si è deciso di lavorare nell'edificio denominato con la lettera C (in basso a sinistra nella planimetria), che allo stato attuale risulta il più carente dal punto di vista energetico. L'intervento prevede il rifacimento del sistema di illuminazione ordinaria tramite installazione di apparecchi con tecnologia al Led e smantellamento degli apparecchi esistenti nella zona torneria. L'intervento prevede non semplicemente un'attività di relamping ma la realizzazione di un sistema di illuminazione dimensionato per soddisfare le attuali richieste normative.

9. Al presente appalto si applicano i seguenti Criteri Ambientali Minimi:

- ② “Acquisto di articoli per l’arredo urbano” approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015;
- ② “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.” approvato con DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.552.339,63 oltre all’IVA di legge, di cui € 4.925.446,38 per lavori, € 107.736,77 per onorari e spese tecniche (al netto della cassa previdenziale) ed € 150.062,74 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai lavori.

Gli importi sono desumibili dal computo metrico estimativo per lavori, dal Piano di sicurezza e coordinamento per oneri della sicurezza e dalle schede di calcolo degli onorari per le prestazioni professionali allegate al presente capitolato.

La suddivisione dell’importo complessivo è riportato nella seguente tabella:

| | | Ribassabili | Non ribassabili | TOTALE (Iva esclusa) |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.a | Importo lavori | 4.925.446,38 € | / | 4.925.446,38 € |
| 1.b | Importo oneri della sicurezza | / | 150.062,74 € | 150.062,74 € |
| 1 | TOTALE LAVORI | | | 5.075.509,12€ |
| 1bis | Lavori opzionali | 354.784,27€ | 10.000,00 € | 364.784,27€ |
| | | | | |
| 2.a | Importo onorario per progettazione esecutiva | | € 87.912,50 | 87.912,50 € |
| 2.b | Importo spese, oneri ed accessori per progettazione esecutiva | € 19.824,27 | | 19.824,27 € |
| 2.c | Importo cassa previdenziale (4%) per progettazione esecutiva (calcolato su 2.a e 2.b) | | | 4.309,47 € |
| 2 | TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (inclusa cassa previdenziale) | | | 112.046,24 € |

Tab. A

OPERE OPZIONALI: La Stazione appaltante si RISERVA, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e a Suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare in tutto o in parte l’esecuzione delle seguenti “opere opzionali” per un importo lavori complessivo di 364.784,27 €, come meglio specificato nella Tabella A sopra riportata, oltre IVA di legge e che di seguito si riportano: Importo dei lavori € 354.784,27, di cui di manodopera € 110.000,00 ed Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.000,00.

Tali lavorazioni opzionali potranno eventualmente essere affidate all'appaltatore solo a seguito dell'ottenimento di adeguata copertura finanziaria mediante l'utilizzo di eventuali ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori principali o mediante nuove fonti di finanziamento appositamente previste ed a seguito di approvazione di successivo apposito atto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. L'appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna ad accettare l'ulteriore eventuale affidamento dei lavori previsti per le lavorazioni opzionali ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Per la descrizione dell'intervento e le specifiche sulle predette opere si rinvia al relativo Capitolato sulle opere opzionali, precisando, come da espressa previsione contenuta in quest'ultimo, che in caso di non coincidenza di previsioni e clausole tra il presente Capitolato e quello relativo alle opere opzionali, prevarranno le prime, vale a dire quelle contenute nel presente Capitolato.

I servizi tecnici per l'elaborazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice, ricompresi nella voce 2 della Tabella A risultano suddivisi come da tabella seguente. L'importo massimo al netto di cassa previdenziale ed Iva è pari ad € 107.736,77, l'importo massimo al netto della sola Iva è pari a € **112.046,24**.

L'importo a base di gara, per quanto attiene alla progettazione esecutiva, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 ed in conformità a quanto disposto dall'allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice); si rimanda al relativo allegato sulla determinazione dei corrispettivi.

CATEGORIE, ID E VALORE DELLE OPERE

| CATEGORIE | ID OPERE (Codice e descrizione) | GRADO COMPLESSIT À | VALORE DELLE OPERE | IMPORTO PRESTAZIONE | SPESE E ONERI |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Incarico di progettazione esecutiva | | | | | |
| Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi | E.08 | 0,95 | 1.972.053,31 € | 29.392,02 € | 6.627,91 € |
| Strutture | S.03 | 0,95 | 1.073.555,77 € | 21.018,58 € | 4.739,69 € |
| Impianti idrico sanitari e fognari | IA01 | 0,75 | 373.120,64 € | 6.604,15 € | 1.489,23 € |

| | | | | | |
|--------------------|-------|------|----------------|-------------|------------|
| Impianti meccanici | IA.02 | 0,85 | 384.008,90 € | 7.644,69 € | 1.723,88 € |
| Impianti elettrici | IA.03 | 1,15 | 1.121.707,76 € | 23.253,06 € | 5.243,57 € |

Tab. B

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui al D.L. 36/2023 possono essere così suddivise:

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo | S.I.O.S. |
|---|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------|
| Edifici civili e industriali | OG1 - prevalente | IV-bis | SI | € 2.658.267,56 | NO |
| Impianti tecnologici | OG11- scorporabile | IV | SI | €1.804.837,30 | SI |
| Impianti elettromeccanici trasportatori | OS4 – non scorporabile | I | NO | € 75.000,00 | SI |
| Demolizione di opere | OS-23 scorporabile | II | NO | € 387.341,52 | NO |

Tab. C

Con riferimento al subappalto si rammenta che l'art 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 come vigente – in punto di disciplina del subappalto – prevede che il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, nel caso di specie trattasi di lavorazioni relative alla categoria OG1.

È fatto, pertanto, anche divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, per le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo della manodopera sui lavori è desumibile dai computi metrici estimativi ed allegati, cui si rinvia anche per il valore di incidenza percentuale della manodopera sui lavori ed è pari a 1.382.217,89.

I costi della manodopera sono stati esplicitati come richiesto dall'articolo 41 del D.Lgs.

36/2023 (comma 13).

L'importo dei costi della manodopera è stato stimato in base al Prezziario Regione Emilia Romagna per l'anno 2024. Si indicano di seguito i codici alfanumerici dei CCNL di riferimento:

- F012 INDUSTRIA e COOPERAZIONE
- F015 ARTIGIANO
- F018 CONFAPI ANIEM.

Nell'elenco prezzi viene indicato il valore medio percentuale della manodopera (escluso spese generali ed utile dell'impresa), presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima: tale incidenza percentuale è arrotondata, per eccesso o per difetto, all'unità.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 come vigente. I prezzi unitari, in base ai quali è stato costruito il prezzo complessivo a corpo, sono quelli dell'elenco prezzi, allegato al contratto.
2. I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:
 - ② per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
 - ② per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - ② per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;
 - ② per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le

specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;

- ☐ per saggi prove o campionature: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.

3. Pertanto, i corrispettivi a misura si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.
4. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'articolo 31 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
5. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Nuovo Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 4 Categorie dei lavori, lavorazioni sensibili e clausole sociali

1. Ai sensi dell'articolo 100 del DL 36/2023 e in conformità all'allegato «II.12» al predetto DL, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali:

OG1 - Edifici civili e industriali.

2. In considerazione delle attività oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. Per il presente intervento risultano presenti le seguenti lavorazioni sensibili: **“estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti” e “smaltimento dei rifiuti”**.

3. In punto di clausole sociali, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare esclusivamente personale regolarmente assunto ed inquadrato, ed è obbligato, ancorché Cooperativa e nei confronti dei propri soci, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di riferimento. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi

richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il personale che sarà messo a disposizione dalla Ditta Appaltatrice deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, che provvede alla gestione del servizio con risorse umane qualificate, risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Nel caso in cui l'affidatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro la stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Per le categorie di lavorazioni omogenee così come definite dalla legislazione vigente in particolare dall'art. 32, commi 7 e 8, dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 e all'articolo 36 del presente Capitolato speciale, si rimanda all'art 3 di cui sopra.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- ☐ il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- ☐ il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- ☐ tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnico ed economica, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo;
- ☐ l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
- ☐ il computo metrico estimativo;
- ☐ il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- ☐ il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs.;
- ☐ il Cronoprogramma di cui all'art. 40 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023;
- ☐ le polizze di garanzia di cui ai relativi articoli .

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- ☐ il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- ② il DECRETO MIT 7 marzo 2018 , n. 49;
- ② il DPR n. 207 del 2010, per quanto applicabile nelle parti non abrogate dal Nuovo codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023;
- ② il D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- ② le Linee Guide dell'ANAC già emanate e vigenti al momento della sottoscrizione del contratto e/o in corso di emanazione ma che diventeranno vigenti durante l'esecuzione dei lavori se applicabili in base al loro momento di entrata in vigore.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Prima di procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori il Responsabile del Procedimento e l'esecutore dovranno concordemente dare atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in merito:
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre, l'appaltatore darà atto con la sottoscrizione del predetto verbale, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l'art. 68, c. 17 e 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.
5. L'affidamento avviene alle condizioni già proposte in sede in offerta.

Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico ed economica e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del

quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. Se l'appaltatore di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
11. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR 21 aprile 1993, n. 246.
12. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 Progettazione esecutiva

1. L'importo di tutte le prestazioni professionali necessarie alla redazione del Piano delle Indagini Integrative delle Verifiche Conoscitive e del Progetto Esecutivo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva incluso nel quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnico ed economica.
2. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere redatto nel pieno rispetto di:
 - a) tutte le leggi e di tutta la normativa, tecnica e a carattere regolamentare, emanata in materia di opere pubbliche eseguite per conto delle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'art. 23 del Codice e a quanto disposto dal Regolamento;
 - b) tutte le prescrizioni dettate dagli organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, USL, Genio civile ecc...) in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali, che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore
3. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve comprendere e definire compiutamente tutte le varianti tecniche migliorative e le integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ed approvate ed espressamente accettate dall'Amministrazione appaltante. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative al progetto definitivo dell'Amministrazione proposte dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta dovranno essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati tecnici di approfondimento. Tutte le varianti tecniche migliorative approvate dall'Amministrazione appaltante sono impegnative per l'Appaltatore e non comportano incrementi di costo per l'Amministrazione.
4. Qualora in fase di esecuzione delle opere si riscontri l'inadeguatezza delle varianti tecniche migliorative proposte in sede di espletamento della gara di appalto dall'Appaltatore, quest'ultimo risponde direttamente all'Amministrazione appaltante per errore progettuale.
5. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

6. Tutte le varianti al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori in oggetto, e conseguenti a carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, non daranno allo stesso motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.

7. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione tecnica indispensabile all'acquisizione alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

8. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo il Decreto Legislativo 36 del 2023 e in particolare dell'allegato 17 che definisce tutti i contenuti minimi che dovranno essere presenti nel progetto esecutivo stesso.

9. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

10. L'impresa si obbliga di introdurre nel progetto, anche se già verificato e presentato per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, tutte le modifiche integrative che siano motivatamente ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e che siano finalizzate al conseguimento del buon esito dei lavori e al rispetto della tempistica contrattuale di appalto, senza che ciò dia diritto a compensi di sorta.

11. Nell'ambito del periodo temporale fissato per l'esecuzione della progettazione esecutiva, fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, i grafici ed i disegni del progetto dovranno essere presentati, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, in minuta per un benessere preventivo.

12. L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Esecutivo. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione il quale viene, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato e considerato redatto secondo i buoni principi della regola dell'arte, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte

dell'Appaltatore.

13. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

14. Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.

15. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva con una sua unilaterale decisione, neanche in caso di controversie in atto tra l'Appaltatore stesso e l'Amministrazione appaltante. La sospensione o il rallentamento delle attività necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore per decisione unilaterale di quest'ultimo costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore qualora questi, trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla diffida a riprendere le attività trasmessa dall'Amministrazione, non vi abbia ottemperato. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da una tale risoluzione del contratto rimangono ad esclusivo carico e onere dell'Appaltatore

16. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare, contestualmente alla fase di redazione del Progetto Esecutivo, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili e che non sono parte del Piano delle Indagini Preliminari e delle Verifiche Conoscitive. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, nel corso del periodo contrattuale utile alla redazione del Progetto Esecutivo, tutti i sondaggi ed i controlli (ad es. rilievi dei sottoservizi, indagini sui materiali in opera, caratterizzazione dei materiali ai fini del relativo smaltimento, etc....) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del proprio Progetto Esecutivo alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore e non possono

costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

17. L'Appaltatore deve eseguire, durante il periodo di elaborazione del Progetto Esecutivo, e durante le fasi di lavoro e di collaudo delle opere, tutti i campionamenti e le prove di caratterizzazione dei materiali che devono essere movimentati, demoliti, smaltiti. In particolare, l'Appaltatore deve affidare ad un laboratorio abilitato e specializzato l'analisi dei suddetti materiali per individuare le corrette procedure di lavoro e di smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Tutti gli oneri per le prove di caratterizzazione e i relativi smaltimenti sono da intendersi ricompresi nel prezzo di appalto e, pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni, richiedere maggiori compensi o iscrivere riserve in ragione degli esiti delle suddette analisi.

18. Tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, degli scavi e delle lavorazioni sono comunque ricompresi nell'importo dell'appalto.

19. L'Appaltatore deve intraprendere, di propria iniziativa ed a proprie spese, ogni attività necessaria affinché il Progetto Esecutivo possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni rilasciate da enti terzi e necessarie all'inizio dei lavori e allo svolgimento degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti.

20. Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non consegua i necessari permessi, pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli enti terzi istituzionalmente deputati alle verifiche e al controllo dell'attività edilizia, non sia conforme alle norme vigenti in merito allo svolgimento delle opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni, in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, di sicurezza e tutela dei lavoratori, di autorizzazione sismica, l'Appaltatore e il progettista sono responsabili del mancato inizio e di tutti gli eventuali ritardi registrati nell'avanzamento dei lavori in oggetto secondo le specifiche del Cronoprogramma dei Lavori e dei Servizi approvato dall'Amministrazione. In tale caso l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto e di procedere alla richiesta di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti.

21. Poiché gli interventi si realizzano in un complesso esistente è possibile che durante le fasi di ristrutturazione si scoprano altri manufatti contenenti amianto (oltre quelli già presenti in progetto), che debbono essere rimossi. In tal caso, l'Appaltatore avvertirà il D.L., che provvederà a dare le disposizioni per lo smaltimento, mentre resta onere dell'Appaltatore predisporre, mettere in opera e osservare tutte le prescrizioni della normativa specifica. A smaltimento avvenuto, l'Appaltatore dovrà consegnare la relativa documentazione al D.L..

22. Sarà cura, inoltre, dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi, sia in fase di lavorazione che di predisposizione del Progetto Esecutivo, di verificare i punti di consegna delle utenze con le società fornitrici competenti: idrica, elettrica e gas e della consistenza dell'impiantistica esistente almeno per le parti direttamente interessate dall'intervento, attraverso sopralluoghi, rilievi topografici, esame della documentazione del progetto originale al fine di poter eseguire le lavorazioni previste e gli interventi di nuova costruzione senza che lo stato di fatto costituisca imprevisto o impedimento alla realizzazione del progetto.

23. L'elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento delle prestazioni connesse allo stesso sono parte integrante degli obblighi contrattuali. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

Art. 14 Consegna e inizio dei lavori

1. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento del verbale di avvio del servizio. Detto tempo utile massimo comprende la presentazione di tutta la documentazione tecnica funzionale all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari a norma di legge per l'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione e per l'esecuzione degli stessi nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia edilizia.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 39 (adempimenti preliminari in materia di sicurezza) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori e per l'esecuzione parziale degli stessi

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **22 MESI (ventidue mesi)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 16 Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del

termine di cui al predetto articolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 45 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del D. Lgs. n.36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Stante la particolare natura dei lavori in oggetto che, per essere realizzati a regola d'arte, non possono essere eseguiti in caso di maltempo o di basse temperature, l'amministrazione si riserva di sospendere i lavori anche per periodi medio – lunghi senza che l'impresa abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato, ricorrendo anche in

questo caso le circostanze di cui al periodo precedente. La durata della sospensione sarà funzione delle situazioni meteo-climatiche e stagionali.

Si precisa che i lavori saranno suddivisi in quattro fasi in funzione del periodo stagionale e delle necessità della parte di complesso scolastico che resta funzionante durante il periodo dei lavori.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18.

Art. 18 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal relativo articolo, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di

forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Art. 19 Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, comunque entro il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi del relativo articolo;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del relativo articolo, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel mancato rispetto del completamento delle opere previste dal cronoprogramma, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata per l'art. 15, co. 1
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo successivo.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Con riferimento alla casistica di cui al punto 2, lett. d) del presente capitolato, qualora il ripristino dei lavori, anche nel caso di un'esecuzione d'ufficio in danno all'impresa, comporti un aggravio di tempi e di costi alla Stazione appaltante tale da non rendere conveniente questa soluzione, il Direttore dei lavori proporrà al RUP il mantenimento delle opere come realizzate con l'applicazione di una penale pari ad una percentuale del minor valore dell'opera eseguita e delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'aggravio amministrativo di ulteriori verifiche o collaudi suppletivi.

6. Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Il RUP contesterà all'appaltatore a mezzo PEC i ritardi di cui sopra e quest'ultimo potrà presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della PEC; in caso di mancata o parziale accettazione delle controdeduzioni, sulla base delle predette indicazioni del Direttore dei Lavori, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo.

8. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10. Ai fini dell'applicazione delle penali del presente articolo il RUP richiederà il pagamento a mezzo bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. In caso di mancato versamento il RUP potrà rivalersi sui pagamenti in acconto e a saldo oppure sulla cauzione definitiva di cui al relativo articolo del presente capitolato.

11. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine

contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 1,0 per mille (euro uno e zero centesimi ogni mille) dell'importo giornaliero della penale, nei limiti delle risorse ivi disponibili alla voce imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 20 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, dell'Allegato I7 del D.Lgs. n. 36/2023 entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare l'intervento, in particolare le ordinanze di chiusura di tratti di marciapiede su cui si dovrà intervenire. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

-
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delle soglie temporali per l'esecuzione di determinate categorie di lavori indicate nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto di fattibilità tecnico ed economica; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento per cause imputabili all'appaltatore, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e

altre prove assimilabili;

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe , di sospensione dei lavori , per la disapplicazione delle penali di cui ai relativi articoli, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegna un termine che, salvo casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale l'appaltatore deve

eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 122 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Nel caso di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi del comma 8 dell'art. 122 del Nuovo Codice.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle eventuali singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

Art. 24 Lavori non previsti nell'elenco prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) utilizzando il prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna in corso di validità;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali relativi a lavori non oggetto dell'appalto.
 - 11 L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
- 12 Gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
- 13 Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera

specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

14 Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 25, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e che hanno ricevuto positiva valutazione dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**Art. 26 Anticipazione**

1. In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'effettivo inizio dei lavori coincide con il verbale di consegna dei lavori, ed in particolare con l'avvio del cantiere e la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, per effettivo inizio dei lavori si intende l'inizio degli scavi e dei tracciamenti. salvo diversa disposizione scritta dello stesso, previa autorizzazione del RUP.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Non sarà corrisposta la quota di anticipazione sulla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

Art. 27 Pagamenti in acconto

1. La prestazione relativa alla redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà liquidata a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione.
2. Nel caso in cui l'attività di progettazione, ampiamente intesa, di cui al presente affidamento sia svolta da soggetti (progettista o raggruppamento di progettisti) indicati dal concorrente in sede di gara ai sensi dell'art. 44 c.3 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta. A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione che costituisce il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice, il progettista o il raggruppamento di progettisti emetterà apposita fattura. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della stessa ed è subordinato alla presentazione della documentazione attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità (es. conto corrente dedicato, etc.), di eventuale altra documentazione fiscali richiesti dall'Amministrazione e alla emissione del DURC o di altra certificazione contributiva delle rispettive classi previdenziali regolare da parte degli enti competenti.
3. La rata di acconto è dovuta durante il corso dei lavori ogni 60 gg (sessanta giorni) e l'ultima rata corrisponde al saldo finale. Saranno ricompresi i periodi di sospensione parziale mentre non verranno conteggiati gli eventuali periodi di sospensione totale. I lavori sono contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto della quota parte dell'importo delle rate di acconto precedenti.
4. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
6. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto

accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3.

7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al precedente punto 3 ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
8. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1 del Codice emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
9. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
10. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
11. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'adozione del SAL o dall'esito positivo del collaudo, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'eventuale periodo minimo di cui al comma 1.
13. Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 119, c. 7 del D. Lgs. 36/2023, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi del relativo articolo, comma 2 del presente capitolato;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 6, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo, comma 2.
15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al relativo articolo impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
16. La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento.
- L'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara) e del CUP (Codice unico di progetto), nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Parma, in UFQSY8.
17. Il committente, in base a quanto disposto dal D.lgs. 192/2012, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009.
18. In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco

nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunediparma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Parma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

19. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

20. Ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 28 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro

di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al relativo articolo, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo relativo, commi 7.

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento

dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo relativo, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Con riferimento ai servizi di progettazione, tenuto conto della durata della prestazione pari a 30 giorni, non si procederà ad alcuna revisione del corrispettivo.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Si rinvia a quanto sul punto previsto dall'art. 9 del Codice.
3. È ammessa la revisione dei prezzi in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. La revisione può essere richiesta a condizione non alteri la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. La variazione è da considerarsi con riferimento all'anno precedente rispetto alla data di stipula del contratto ovvero dalla consegna in via d'urgenza dello stesso. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzerà:
 - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già

assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
4. La richiesta di rinegoziazione e quella di revisione vanno avanzate senza ritardo e non giustificano, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. La richiesta deve essere debitamente motivata e deve essere allegata adeguata documentazione probatoria. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla determinazione 31 Maggio 2017 n.556 di ANAC.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Garanzia provvisoria

Troverà applicazione la disciplina descritta negli atti di gara.

Art. 35 Garanzia definitiva

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice. Si rinvia sul punto a quanto previsto dall'art. 106 e 117 del Codice.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alle disposizioni di Legge. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per tutto quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La Stazione appaltante si potrà rivalere sulla cauzione definitiva per l'applicazione delle penali anche a seguito di accertati inadempimenti sugli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 77/2021 come convertito.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

10. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

11. L'Appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a

specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 36 Riduzione delle garanzie

E' prevista l'applicazione della riduzione delle garanzie.

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, RCT incrociata, Colpa grave, clausola cavi e condutture sotterranee, vibrazioni, franamento e cedimento del terreno, danni da interruzione attività di terzi.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere le seguenti somme assicurate:

- Partita 1 danni alle opere: somma corrispondente al valore dell'appalto
- Partita 2 opere preesistenti: somma corrispondente al valore dell'appalto
- Partita 3 demolizione e sgombero: somma corrispondente al valore dell'appalto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

c) la garanzia deve essere prestata anche in favore delle imprese appaltatrici, subappaltatrici, fornitori e subfornitrici e più in generale di tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. (Euro un milione/00) e opererà a secondo rischio in DIC DIL rispetto alla polizza RCTO generale.

5. In relazione all'assicurazione di cui ai punti 3 e 4, eventuali franchigie e scoperti contrattualmente previsti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, fornitrici e subfornitrici e più in generale da tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione delle Opere. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dalla normativa vigente, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Oltre alle Coperture previste dall'articolo 117, comma 10, del D. Lgs 36/2023, l'Appaltatore dovrà produrre ulteriore idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività

svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 4.000.000,00 senza alcun sotto limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni a cose in consegna e/o custodia

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 4.000.000,00 per sinistro e euro 2.000.000,00 per persona. Tale garanzia opererà a primo rischio rispetto alla Sezione di responsabilità civile della polizza CAR.

Laddove l'Appaltatore rivesta anche il ruolo di progettista, si richiede che venga prodotta apposita copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti in linea con lo Schema tipo 2.2 previsto dal Decreto Ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 alla Sezione II "Coperture Assicurative".

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. n. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella relativa tabella, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano conformi con le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
6. Con riferimento alle modifiche di cui all'art. 120, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, si precisa che le modifiche non sostanziali sono consentite fino ad un massimo del **20%** con riferimento all'importo contrattuale netto.
- 7 Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

9. L'amministrazione si riserva la facoltà di eliminare alcuni interventi previsti in sede di gara sostituendoli con altri interventi senza che l'impresa abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato.

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, secondo i limiti e le disposizioni di cui all'art. 120, comma 3, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 52 in quanto compatibile.

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al precedente articolo.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità
 - d) gli estremi per la richiesta del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
 - g) Patente a crediti o documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.lgs n.81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, attestazione di qualificazione SOA classifica pari o superiore alla III ^.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al relativo articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo relativo.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento ai sensi di Legge; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, i lavoratori autonomi dovranno esibire:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decretolegislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Decreto n. 81 del 2008;

-
- e) DURC (per i soggetti tenuti a detta certificazione);
- f) Patente a crediti o documento equivalente di cui all' articolo 27 del D.lgs n.81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, attestazione di qualificazione SOA classifica pari o superiore alla III ^.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3, L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. L'appaltatore ai sensi del D. Lvo 81/2008 è unica impresa affidataria.

Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento e manodopera.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/ 2008, come vigente, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/ 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, come indicati nel presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo successivo.
3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo relativo comma 14, del Codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi di Legge e in particolare dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/ 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/ 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 45, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 39, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo relativo.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/ 2008, il piano operativo di

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/ 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/ 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo, nei limiti previsti al comma 1, è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante:

- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 101 del D.Lgs. 36/2023;

Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate, del citato D. Lgs. n. 159/2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i

termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Nuovo Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- È fatto, pertanto, anche divieto di subappalto a cascata, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del

Codice, per le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente appalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lg. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e dalla normativa vigente in materia.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 6, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 119 del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Nuovo Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 45 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare

comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 50, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, cioè nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 50, comma 2 e 51, comma 3.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 45, comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile ai sensi dell'art. 119, comma 14, del D. Lgs. 36/2023.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**Art. 50 Accordo bonario e Collegio Consultivo Tecnico**

1 Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura anche superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 34 dell'allegato I.7 D. Lgs. 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 210, commi 5 e 6, del D. Lgs. 36/2023, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono

d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 215, del D. Lgs. 36/2023. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 1.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dall'appaltatore che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Atteso che trattasi di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del collegio è obbligatoria. Si rinvia sul punto all'art. 215 del Codice.

Art. 51 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo relativo e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
7. Al personale impiegato nei lavori di cui al presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 53 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Nel caso che il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei

pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 6, dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;

- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1 del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle stazioni appaltanti; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del D. Lgs.36/2023 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023.
- c) fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia

risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'emergenza comunque denominati che inibiscano o

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

10. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità di cui ai punti precedenti:

- a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
- h) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 64, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 36/2023 o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei

lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente atto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 56 Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

-
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia

responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) ottemperare alle e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- z1) La recinzione completa del cantiere
- z2) le pratiche amministrative ed analisi chimico fisiche per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi DPR 120/2016.

Z3) pratiche amministrative per eventuale diserbo dei terreni a prato

Z4) pratiche amministrative per il rumore prodotto dal cantiere e richieste di eventuali deroghe.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 31, comma 2, lettera c), dell'Allegato I.7 del D. Lgs n. 36 del 2023.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori su strada in presenza di traffico (veicolare, pedonale, ciclabile ecc), comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.

L'Impresa è tenuta ad osservare il Codice della Strada ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a

salvaguardia del traffico, che la Committente e la Direzione Lavori ritenessero di impartire anche ad integrazione delle suddette norme, restando a suo carico la fornitura del materiale di segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme di legge e prescrizioni ministeriali vigenti ed emanande, nonché alle prescrizioni delle richiamate norme di sicurezza che costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative a noli e mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'appaltatore dovrà redigere e produrre, su indicazione del Direttore dei Lavori, a sua cura e spese, i disegni di contabilità del come costruito (as built) da allegarsi alla

contabilità; la mancata produzione dei disegni di contabilità da parte dell'appaltatore determinerà una grave inadempienza contrattuale. Il direttore dei Lavori ordinerà all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il direttore dei lavori commissionerà tali prestazioni ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'appaltatore e detratti dalla contabilità finale.

5. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare gli interventi, in particolare le ordinanze di chiusura di tratti di marciapiede su cui si dovrà intervenire. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o proroghe del tempo contrattuale.

Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili nei lavori del presente atto sono di proprietà della Stazione appaltante. Mentre il materiale di risulta proveniente dalla scarificazione del conglomerato bituminoso resta di proprietà dell'impresa appaltatrice, che dovrà provvedere a smaltirlo nel rispetto delle normative vigenti stoccandolo, eventualmente in depositi provvisori opportunamente autorizzati, per poi essere trasferiti e conferiti in discariche autorizzate. Tutti gli oneri derivanti dallo stoccaggio, trasporto e conferimento a discarica sono a carico dell'impresa appaltatrice. L'eventuale reimpiego del materiale proveniente da fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso deve essere approvato dalla Direzione Lavori.
2. In attuazione delle disposizioni normative per i Lavori Pubblici i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree previste in progetto, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 59.

Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al successivo comma, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale ed in particolare dal DPR 120/2017.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa oppure siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

Art. 62 Custodia del cantiere e piano di pronto intervento

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 63 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le informazioni indicate dalla Direzione Lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 64 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104 del 2010.

Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle già menzionate comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e

non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27 e 28.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo relativo, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

RACCOLTA DEGLI ATTI DEL COMUNE DI PARMA REPUBBLICA

ITALIANA

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DESTINATO ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE “FORMA FUTURO” DI PARMA SITO IN
VIA LA SPEZIA A PARMA**

CUP

CUI

CIG*****

Con la presente Scrittura Privata Autenticata che verrà conservata agli atti su richiesta espressa dalle Parti dal Vice Segretario Generale del Comune che autenticcherà le firme, sono comparsi i Signori:

- Dott. _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore _____, incaricato con Decreto Sindacale n. _____, Pg. n. _____ del _____, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 79 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. _____ del _____ (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente” o “Stazione Appaltante”);

- Dott _____, nato a _____ (____) il _____ (CF _____), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della Società _____, con sede in Via _____, n. ____ – _____ (____)- C.F. e P. Iva n. _____, n. REA: _____), (nel presente atto denominato anche semplicemente “Appaltatore” o “Aggiudicatario”).

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. GC-.....del è stato approvato

il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del D.Lgs 36/2023 (d'ora in poi "Codice") e secondo le Linee Guida Mims del 29/07/2021, corredato dal verbale di validazione;

- con determinazione dirigenziale n. DD-2024-XXX è stata approvata la determinazione a contrarre ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in deroga all'art. 44 del Codice dei Contratti Pubblici ex articolo 48, commi 4, 5 e 6 del Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla Legge n. 108 del 2021, del contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla **“RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DESTINATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE “FORMA FUTURO” DI PARMA SITO IN VIA LA SPEZIA A PARMA”** per un importo complessivo di € **5.552.339,63** oltre all'IVA di legge, di cui € 4.925.446,38 per lavori, € 150.062,74 per oneri della sicurezza e € 1.382.217,89 per manodopera per la esecuzione lavori ed € 112.046,24 per la progettazione esecutiva (inclusa cassa previdenziale) ed opere opzionali per il complessivo importo di € 364.784,27;

- con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre n. DD-XXX si è stabilito di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Codice, mediante procedura di gara sopra soglia comunitaria espletata sulla piattaforma Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), con numero di gara XXXXXX e con aggiudicazione mediante il criterio di aggiudicazione di OEPV ai sensi dell'art. 44 comma 4, del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. XXX del XX.XX.XXXX a firma del Dirigente del si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi e lavori oggetto del presente contratto
alla Società....., dopo

aver verificato attraverso controlli puntuali tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale;

- la suddetta Società ha indicato quali incaricati della progettazione i seguenti soggetti:

- L'Appalto, ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 41 comma 8 del Codice e degli artt. 22 e seguenti dell'allegato I.7 del Codice;

- l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto

- l'importo de quo è regolarmente finanziato, come risulta dalla citata determinazione DD-XXXXXX, con fondie con risorse proprie dell'Ente;

- che la Società XXXXXX. risulta iscritta nella White List – D.P.C.M.

18/04/2013 – istituita presso la Prefettura di XXXX come da consultazione presso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia avvenuta in data XXXXX;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare le capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato Aggiudicatario come da art. 94 e 95 del Codice;

- è stato acquisito on line apposito DURC risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi;

- è stata, inoltre, acquisita la dichiarazione di composizione societaria resa ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91

- in sede di gara è stato sottoscritto il “Patto d'Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

- si dà atto, inoltre, che è stato presentato dall'Appaltatore il Piano Operativo di Sicurezza e Patente a crediti o sua richiesta;

- Nel caso di esecuzione anticipata o in via₃ d'urgenza, si fa presente che è stato recepito

con n. Prot....xxxxx.. il verbale di consegna anticipata delle prestazioni;

- l'appalto, inoltre, viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così come risultanti nel C.S.A. e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Tutto quanto premesso si stipula quanto segue

ART 1. CORRISPETTIVO, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1.1 L'importo dell'appalto a seguito delle risultanze della procedura di cui sopra, è così suddiviso:

Importo della progettazione soggetto a ribasso € ***

Importo dei lavori soggetto a ribasso € ***

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € ***

Totale € ***

Per l'ammontare dell'appalto e specifiche si rimanda integralmente all'art. 2 del C.S.A.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'artt..... e del C.S.A così come regolamentato dall' art. 31 All.I.7 del Codice. Si riporta tabella categorie e lavorazioni:

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo | S.I.O.S. |
|---|------------------------|------------|-----------------------------|---------|----------|
| Edifici civili e industriali | OG1 - prevalente | IV-bis | SI | € | NO |
| Impianti tecnologici | OG11-scorporabile | IV | SI | € | SI |
| Impianti elettromeccanici trasportatori | OS4 – non scorporabile | I | NO | | SI |
| Demolizione di opere | OS-23 scorporabile | II | NO | € | NO |

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantità di detti lavori; il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma successivo.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle eventuali singole categorie di lavoro indicate nella tabella suindicata, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

1.2 Il prezzo a corpo comprende quanto riportato all'elenco dell'art.3 del C.S.A..

1.3 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche

allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione delle opere oggetto del contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

1.4 Sarà cura dell'Appaltatore prendere perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecniche dell'Ente appaltante, che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel presente progetto esecutivo, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi allegati.

1.5 Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

1.6 Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) utilizzando il prezzario ufficiale della Regione Emilia Romagna in corso di validità;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali relativi a lavori non oggetto dell'appalto.

a. L'esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori.

b. Gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

c. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il

trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

d. Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

1.7 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. relativo, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e che hanno ricevuto positiva valutazione dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Riguardo alla revisione dei prezzi si rimanda all'art. 60 del Codice e all'art. 31 del C.S.A.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

ART. 2 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

2.1 La Stazione appaltante potrà procedere anche in via d'urgenza o in via anticipata alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su

autorizzazione del RUP (art.8 All. I.2 D.Lgs. 36/2023) e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente ai sensi dell'All II.14. Il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto dal RUP o DL, protocollato, tenuto agli atti dal RUP e inviato alla SO SUA. Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto verbale, l'esecutore si impegna a costituire la garanzia definitiva e produrre la polizza assicurativa da capitolato, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e 117 del Codice.

A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto da parte della Stazione appaltante, il/la Responsabile di Progetto dispone all'appaltatore l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo – comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento – e l'immediato inizio dei lavori di rimozione (fase 1).

Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori in oggetto, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, o altro termine indicato in sede di gara, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio delle prestazioni. Sono esclusi i tempi per l'ottenimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni effettuata dalla Stazione appaltante nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023⁹ ed altri adempimenti non dipendenti dalla

volontà dei progettisti e necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Si rimanda all'art. 15 del C.S.A. per le specifiche sui termini di esecuzione.

Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di fase 2.

2.2 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2.3 Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dagli adempimenti preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla

compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Il tempo utile complessivo per ultimare tutte le attività facenti parte del presente affidamento - progettazione esecutiva comprensiva dell'aggiornamento del piano di

Sicurezza, esecuzione dei lavori di rimozione di fase 1 ed esecuzione dei lavori di fase 2 per la rifunzionalizzazione e l'ammodernamento dell'immobile

per la realizzazione della..... è fissato in complessivi giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

I lavori di fase 1, da eseguire parallelamente all'attività di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prevedono un tempo utile complessivo di giorni 42 (quarantadue) naturali e consecutivi. I lavori di fase 2 prevedono un tempo utile complessivo di giorni(.....).

Attività Durata [gg naturali e consecutivi]

Decorrenti da quanto previsto sul punto nel CSA

1. Progettazione esecutiva giorni Dalla comunicazione di avvio delle prestazioni Art.

2. Verifica Progetto esecutivo giorni Dalla data di consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati Art.

3. Approvazione progetto esecutivo giorni Dall'esito positivo della verifica del progetto Esecutivo Art.

4. Lavori di fase 1 – Rimozioni giorni Dal verbale di consegna lavori fase 1 Art.

...

5. Lavori di fase 2 giorni Dal verbale₁ di consegna lavori fase 2 Art. ...

Le attività da1 a 3 si svolgeranno in parallelo alla 4.

2.4 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 22 mesi (**ventidue mesi**) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche. (art.1, lettera t) All. II.14 D.Lgs. 36/2023).

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

2.5 Si pone attenzione all'inderogabilità dei termini di esecuzione rimandando all'art. 21 del C.S.A.

2.6 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1,0 per mille₁₂ (euro uno e zero centesimi ogni mille)

dell'ammontare netto contrattuale, comunque entro il limite del 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Si rinvia all'art. 19 del CSA.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

ART. 3 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

3.1 Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. L'impresa a suo onere e spese dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune di Parma per effettuare l'intervento, in particolare le ordinanze di chiusura di tratti di marciapiede su cui si dovrà intervenire. Le richieste di emissione delle ordinanze dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali per tempo, onde evitare ritardi sui lavori. Resta naturalmente inteso che i ritardi prodotti nell'emissione delle ordinanze non potranno essere invocati dall'impresa esecutrice per richiedere maggiori compensi e/o prorroghes del tempo contrattuale.

3.2 Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delle soglie temporali per l'esecuzione di determinate categorie di lavori indicate nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al co.

Precedente.

3.3 L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

3.3.1 In deroga a quanto previsto al co. 3.3 , la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'art. ... del C.S.A. comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al co.3.3 i termini di 45 giorni e di 10 giorni di cui al co. 3.3.1 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del relativo termine di cui al C.S.A., essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

ART.4 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori sono normate dall'art. 121 del D. Lgs. n.36/2023;

4.1 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori:

Qualora cause di forza maggiore condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del D. Lgs. n.36/2023; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Stante la particolare natura dei lavori in oggetto che, per essere realizzati a regola d'arte, non possono essere eseguiti in caso di maltempo o di basse temperature, l'amministrazione si riserva di sospendere i lavori anche per periodi medio – lunghi senza che l'impresa abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato, ricorrendo anche in questo caso le circostanze di cui al periodo precedente.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla

Stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà in ogni caso, a sua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui sopra.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 20 del C.S.A..

4.2 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del comma precedente relativo alle sospensioni da parte dei DL in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 16 del C.S.A., o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Si faccia riferimento agli artt. 17 e 18 del C.S.A..

ART. 5 ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI DEI CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

5.1 In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. Come specificato nell'art.2 per le consegne in via d'urgenza deve essere redatto apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dal RUP o dal DL in caso di nomina. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.2 Si rimanda all' Art. 125, comma 2, 3, 4, 5, 6, 9 del D. Lgs. 36/2023.

5.3 La rata di acconto è dovuta durante il corso dei lavori ogni 60 gg (sessanta giorni) e l'ultima rata corrisponde al saldo finale. I lavori sono contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto della quota parte dell'importo delle rate di acconto precedenti.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito

positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori; il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1 del Codice emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

La fatturazione dovrà essere in formato elettronico in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e al D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento.

5.4 Le fatture, compilate secondo le leggi vigenti, dovranno essere intestate a:

Comune di Parma - Settore Opere Pubbliche - Largo Torello de Strada 11/a – 43121
Parma – P.IVA 00162210348.

Sulle fatture in ottemperanza all'art 191, comma 1, del D. Lgs 267/2000, dovranno obbligatoriamente essere riportati:

– il numero di conto corrente dedicato ai₂₁ sensi della L. 136/2010;

– il codice identificativo gara (CIG);

– i dati relativi alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;

– il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto;

– il capitolo di spesa;

– l’impegno finanziario.

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica tramite piattaforma, trasmessa al seguente codice univoco: UFQSY8.

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta, nonché alla regolarità fiscale, la cui attestazione è a carico del fornitore attraverso la presentazione di regolare DURC.

5.5 Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 119, c. 7 del D. Lgs. 36/2023, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi del relativo articolo del capitolato;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il committente, in base a quanto disposto dal D.lgs. 192/2012, si impegna a corrispondere l'importo dovuto nel termine di giorni 30 dal ricevimento della relativa fattura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009.

In attuazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come

inserito dall'art. 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17-bis dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comunediroma@postemailcertificata.it, citando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG.

Dovranno pertanto essere rispettati tutti i termini temporali indicati dal citato art. 17-bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune di Roma rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l'elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo PEC sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

5.6 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 143 del 25/06/2021, che ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, verrà richiesta da parte della stazione appaltante, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Così come disposto dall'art. 5 del citato DM, nel caso non venisse attestata la congruità, la Cassa edile/Edilcassa cui è rivolta la richiesta evidenzierà all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento alla Cassa edile/Edilcassa

dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato al soggetto richiedente, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

È altresì ammesso che l'impresa affidataria risultante non congrua dimostri il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Si rimanda ai relativi articoli del C.S.A. per gli istituti della sospensione, ritardi, riserve, anticipazioni e pagamenti a saldo lavori.

ART 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria in modalità *** pari ad Euro XXXX,XX n. XXXXXXXX rilasciata in data XX/XX/XXXX da XXXXXX) come specificato da art. 35 del C.S.A. La garanzia definitiva ove richiesta, deve essere costituita secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023: sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- ha prestato inoltre le garanzie previste dall'art. 117 comma 10, del Codice dei Contratti, come da polizze di assicurazione n. *****, emessa/e da ***** con validità dal ***** al *****, acquisita agli atti del Settore ****; si rimanda integralmente all' art. 37 del C.S.A.

ART 7 SUBAPPALTO

La disciplinata in oggetto è disciplinata dall'art. 119 del Codice, specificata e declinata all'art. 47 e art. 48 del C.S.A..

La Ditta appaltatrice ha dichiarato di voler/non voler subappaltare le seguenti prestazioni *****

ART 8. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L 13/08/2010, n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"),e successive Delibere ANAC, come mod. dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in legge, l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti l'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. Ai fini precitati, ogni transazione posta in essere mediante gli strumenti sopra indicati e riconducibile al presente contratto, deve riportare il codice identificativo gara (CIG) richiesto all'Ente dall'ANAC per l'appalto in oggetto. Agli atti è presente la dichiarazione dell'Appaltatore in merito al conto corrente dedicato alla presente commessa e le persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore,

nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro in oggetto, garantisce, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto e dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – U.T.G. territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla succitata normativa.

Si rimanda per ogni altra specifica all'art 65 del C.S.A..

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

8.1 Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a

termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia finale interna al fine di rendere il fabbricato immediatamente utilizzabile ("chiavi in mano");

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi

materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, pro-ve e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

aa) La recinzione completa del cantiere;

bb) le pratiche amministrative, le analisi chimico fisiche ed il campionamento delle terre e rocce da scavo in base a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dal dpr 120/2017, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che definisce le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli o grandi cantieri e le relative procedure di campionamento e caratterizzazione ai fini del riutilizzo;

cc) pratiche amministrative per eventuale diserbo dei terreni a prato;

dd) pratiche amministrative per il rumore prodotto dal cantiere e richieste di eventuali deroghe.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

8.2 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

8.3 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), All. I.7 del Codice.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione la normativa vigente.

Sono a carico dell'Impresa gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori su strada in presenza di traffico (veicolare, pedonale, ciclabile ecc), comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.

L'Impresa è tenuta ad osservare il Codice della Strada ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d'opera.

L'Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente e la Direzione Lavori ritenessero di impartire anche ad integrazione delle suddette norme, restando a suo carico la fornitura del materiale di segnaletica, che dovrà essere conforme alle norme di legge e prescrizioni ministeriali vigenti ed emanande, nonché alle prescrizioni delle richiamate norme di sicurezza che costituiscono parte integrante del contratto.

8.4 Come riporta l'art. 1 del C.S.A. vengono richiesti obblighi relativi a CAM come da DM 23 giugno 2022 art. 57 del Codice.

8.5 Altri obblighi ed oneri sono riportati negli art. 37 "obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore" e art. 4 "clausole sociali" del C.S.A..

ART.9 CONTROLLI

9.1 La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 e nello specifico per il settore beni culturali si rimanda all'art.133 del Codice e all'All II.18 art.19.

Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Le specifiche delle sue mansioni sono dettagliate negli artt 114 del Codice, All. II.14 e negli articoli precedentemente riportati in cui si configuri un suo intervento tecnico.

ART. 10 SPECIFICHE MODALITA', CONTO FINALE E TERMINI DI COLLAUDO

10.1 Il conto finale dei lavori è redatto e sottoscritto dal direttore lavori entro 30

giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale di esito positivo; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento. È facoltà della Stazione appaltante applicare le disposizioni di cui all'art. 1, co. 2 lett. t) dell'Allegato II.14 al Codice relativamente completamento di lavorazioni di piccola entità.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dello stesso in ottemperanza all'art. 1 lett e) dell'Allegato II.14 al Codice; il direttore dei lavori trasmette il conto finale al RUP entro i successivi 5 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui sopra, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ex art. 116 c. 2 e art. 22 All. II.18 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e

accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le medesime condizioni previste nel relativo articolo sui pagamenti.

10.2 I contratti sono soggetti a collaudo per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale deve essere completato *non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori* salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. *Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.* Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Si rimanda all' art. 13, Sezione III All. II.14 del D.Lgs 36/2023.

ART. 11 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 50 del C.S.A e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART .12 RISOLUZIONE E RECESSO

Gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 normano i casi di risoluzione del contratto e di recesso.

In tema di risoluzione e recesso si riporta integralmente ciò che è riportato nel C.S.A agli artt. 54 ed ulteriori articoli di richiamo dell'istituto del recesso di cui al C.S.A.

ART 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i., dovendo far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilando affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Inoltre, per ogni violazione e inosservanza, non grave, del D.P.R. n. 62/2013

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del codice di comportamento adottato dal Comune di Parma, verrà comminata una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni violazione rilevata.

ART 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del contratto per finalità dell'affidamento oggetto del contratto de quo, da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del contratto ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a

dpo@comune.parma.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali di xxxxxxxx (Contraente) è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO)

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

□ Comune di Parma a: urp@comune.parma.it

□ (Controparte): xxxxx

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può

essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

ART . 14 SPESE

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo di cui gli importi discendenti dalla tabella ex. All. I.4 del Codice necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i..

Ai fini dell'imposta di registro, trattandosi di prestazione di lavori soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.

Per specifiche ulteriori tutto è specificato nell'art. 66 del C.S.A..

ART. 15 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il C.S.A., il Computo metrico estimativo e i documenti elencati all'art. 1 del C.S.A., depositati agli atti del Settore Opere Pubbliche, mentre si allega materialmente al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi,

forniture” se previsto.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto, si rimanda a gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l’offerta tecnica ed il progetto d’appalto, comprensivo del C.S.A.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore

Per il COMUNE DI PARMA: Il Dirigente del Settore _____ Dott. _____ (firma digitale)

Il Legale Rappresentante SOCIETÀ _____ Sig. _____ (firma digitale)

N. DI REPERTORIO

Io sottoscritto Dott. ROBERTO BARANI, Vice Segretario Generale del Comune di Parma, abilitato a ricevere e ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune in caso di vacanza, assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, co. 4 lett. c) e co. 5, T.U. n. 267/2000, dell’art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con DSMG n. 62/2022 - Prot. n. 0247224.I del 23/12/2022, certifico che:

a)....., nato....., C.F., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI PARMA – C.F./P.IVA 00162210348 – (di seguito nel presente atto denominato anche

“Stazione Appaltante”), nella sua qualità di Dirigente del Settore....., giusto incarico conferitogli con....., legittimato a stipulare, in nome e per conto della Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 79 dello Statuto Comunale e della DD.....;

b) e legittimata a stipulare il presente atto in qualità di Presidente della società1, con sede in Parma (PR) – Via, Codice Fiscale e P.IVA n.

Le Parti, come sopra rappresentate, della cui identità personale io Vice Segretario Generale sono certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma digitale, la cui validità ho preventivamente verificato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e facendomi - le stesse Parti – espressa richiesta che il detto documento venga conservato in Raccolta tra i miei.

Io Vice Segretario Generale, presso Palazzo Municipale in Parma, Strada della Repubblica n. 1, in data procedo all’autentica, con mia firma digitale, del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA //Dott.....